

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 420

del 6.11.2003

O G G E T T O

TAR Puglia – Bari. INTECH srl c/ Comune di Molfetta e nei confronti della srl Euro Costruzioni – Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, in parte qua, del bando di gara afferente l'affidamento dei lavori di manutenzione della fogna bianca del centro abitato.

L'anno duemilatre, il giorno sei del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA L'11.11.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 30.10.2003 con prot. n.110, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura degli Avv.ti Francesco S. Dodaro ed Emanuele Tomasicchio – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla s.r.l. INTECH, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Angelo Simone, in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. che va costituita con la ditta individuale Giuseppe Vetrugno;
 - Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta e nei confronti della s.r.l. Euro Costruzioni, è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
 - “ del bando di gara afferente l'affidamento dei lavori di manutenzione della fogna bianca del centro abitato di Molfetta nella parte in cui prevede, come necessaria, la presentazione di due plichi separati (uno contenente la documentazione di gara e l'altro l'offerta economica) entrambi chiusi, controfirmati e sigillati con ceralacca su tutti i lembi (compresi quelli già preincollati) e sanziona il mancato rispetto di dette modalità con l'esclusione dalla gara;
 - del verbale del 30/9/03 con il quale la Commissione di Gara ha proposto l'esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione in favore della EURO COSTRUZIONI;
 - dei provvedimenti, dei quali si ignorano gli estremi, disponenti l'esclusione dell'ATI istante e l'aggiudicazione della controinteressata;
 - del contratto d'appalto ove già stipulato;
 - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, comunque lesivi; nonché per l'accertamento del diritto della deducente ad essere risarcita a seguito dell'adozione, da parte dell'Amministrazione intimata, degli atti impugnati con la conseguente condanna del Comune di Molfetta a risarcire la ricorrente attraverso la reintegra in forma specifica ovvero per equivalente nella misura che sarà determinata in corso di causa.”;
 - Il ricorrente ritiene necessaria l'impugnativa degli atti de quibus per i seguenti motivi di gravame in diritto: *“Violazione di legge. Eccesso di potere per irrazionalità e sproporzione. Travisamento. Difetto assoluto di presupposti. Ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione del principio di massima partecipazione. ...”*
 - Il deducente ritenendo il ricorso assistito da idoneo “fumus boni iuris” evidenzia che l'unico strumento per tutelare efficacemente la sua posizione sia rappresentato dalla concessione della misura cautelare;
 - Ritenuto che l'azione posta in essere dalla srl INTECH, come legalmente rappresentata, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
 - Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Francesco Armenio da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Francesco Armenio con studio in Molfetta, al Corso Umberto n.94, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla srl INTECH, come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della s.r.l. EURO COSTRUZIONI, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.